

Leggere la Bolletta Doganale

In caso di scambi con l'estero, l'azienda deve conservare, a memoria delle operazioni convenute, il foglio n.3 del DAU (Documento Amministrativo Unico), per l'esportazione, e/o l'esemplare n.8, per l'importazione di merce da/verso paesi extra-UE. È importante controllare la documentazione doganale prima di archivarla al fine di accertarsi che non vi siano inesattezze e/o irregolarità e, in caso contrario, occorre far ricorso immediato all'istituto della "revisione dell'accertamento" (art. 11 del DL n° 374/90). Va ricordato che la responsabilità in merito alle dichiarazioni riportate nel documento e al calcolo degli importi daziari è in carico allo spedizioniere doganale (rappresentante dello speditore/importatore, cui l'Amministrazione fa riferimento diretto), il quale estrae i dati delle registrazioni da documenti commerciali dell'operatore (la fattura principalmente); se questi ultimi sono troppo generici e/o incompleti, allora l'errore dello spedizioniere è riconducibile, in parte o in toto, allo speditore/importatore. Da qui la convenienza a controllare il lavoro del doganalista.

Anche se un operatore ha poca dimestichezza con la materia doganale, può comunque verificare l'esattezza delle principali registrazioni riportate nel DAU seguendo poche regole e limitando l'esame soprattutto alle caselle classificate da numeri (quelle di competenza del "dichiarante", lo spedizioniere per conto del rappresentato). Prima cosa, appurare a chi è intestato il documento (**casella 2** per l'export o **casella 8** per l'import). Può capitare che la bolletta sia titolata ad un soggetto diverso dallo speditore/importatore; in questo caso è necessario far modificare il documento, così come nel caso in cui sia riportato il numero di codice fiscale al posto della partita Iva. Trascrivere, invece, l'indirizzo dello stabilimento, piuttosto che la sede legale dello speditore/importatore, non richiede generalmente una revisione della dichiarazione.

Seconda cosa, controllare alla **casella 22** la divisa della valuta utilizzata nello scambio (espressa attraverso un codice

a due lettere, ad es.: il dollaro americano è ordinato US, l'euro EU) e l'importo fattura. Se la valuta è diversa dall'Euro, al **campo 42** sarà registrato l'importo fattura al cambio doganale. Questo non coinciderà con il cambio commerciale perché non stabilito dal mercato, ma fissato appositamente dalla Dogana, una volta al mese, per regolare con una certa stabilità tutte le operazioni effettuate dal primo all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

Al **campo 46** è definito il valore statistico. Nel caso di esportazioni, serve solo a fini statistici, mentre nelle importazioni corrisponde alla base imponibile sulla quale sono calcolate le aliquote per l'immissione in libera pratica e libero consumo delle merci (cioè le componenti del dazio). Il valore statistico corrisponde al prezzo della fattura aumentato del costo di trasporto della merce (inclusi carico e movimentazione) e dell'assicurazione, franco [fino al] confine comunitario. Queste due addizionali possono essere già comprese, o meno, nel prezzo fattura, lo si deduce dal termine di resa (Incoterms) scelto per la transazione ed evidenziato in bolletta alla **casella 20**. A seconda del termine, il doganalista sarà tenuto ad aggiustare il prezzo fino a renderlo franco confine comunitario. Ne discende che l'operatore dovrà, precedentemente, evidenziare in fattura in modo chiaro l'Incoterms e, successivamente, controllare l'esattezza del riporto nella bolletta. Il calcolo complessivo del dazio è evidenziato alla **casella 47**. Qui un errore genera delle sanzioni fiscali per l'operatore. La normativa doganale prevede che in caso di una differenza superiore al 5% tra i diritti dovuti e quelli effettivamente liquidati sulla bolletta, sia applicata una penale amministrativa da 1 a 10 volte l'ammontare della differenza. Una causa frequente di errore è l'errata applicazione dell'aliquota prevista dalla TARIC e ciò, a sua volta, dipende generalmente da una non corretta classificazione merceologica dell'oggetto della transazione. Controllare, perciò che il codice meccanografico merceologico sia corretto, ad esempio confrontandolo con quello riportato in precedenti documenti, nel caso di operazioni ripetitive con l'este-

ro. Terza cosa: controllare sul frontale della bolletta che siano stati apposti dalla Dogana: il "timbro conalbi" ed il nominativo dell'ufficio competente (rilevanti per identificare il documento) e l'annotazione riguardante il tipo di controllo effettuato dopo la liquidazione (documentale "CD", visita merce "VM", ovvero nessun controllo "NC"). Controllare sul retro, in caso di esportazione, l'apposizione del timbro che attesti l'avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell'UE; in caso di importazione, se la bolletta è stata vidimata sul fronte per l'avvenuta liquidazione, non è importante la dicitura di visto *uscire dagli spazi doganali*, firmata e datata dalla Guardia di Finanza. È da ricordare che tutti gli atti compiuti dalla Dogana devono essere riscontrabili sulla bolletta, pena l'irregolarità della procedura.

Infine, quando una spedizione consta di più merci, diverse tra loro, a cui si riferiscono più fatture, la bolletta doganale (specialmente per l'import) sarà costituita da più di un foglio. Quelli in aggiunta saranno i "modelli bis". Per verificare di essere in possesso del set completo dei documenti bisogna leggere la **casella 5**; se il numero ivi indicato è "uno" significa che il documento è formato da un unico foglio; se il numero stampato è maggiore di "uno", allora si dovrà essere in possesso di tanti esemplari quanti sono segnati, compreso il modello originale.

Giovanni Ciminelli
ciminelli@commercioestero.net